

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

**Circ. 03/E/200211**  
San Fior, lì 11/02/2020

**Ai gentili Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **CHIUSURA GIORNALIERA E TRASMISSIONE CORRISPETTIVI**

### L'ANTEFATTO

Sulla base dell'art. 12, co. 4, del D.M. finanze del 23-3-1983, **lo scontrino di chiusura giornaliera** (stampato dall'Apparecchio Misuratore Fiscale [AMF], ovvero il vecchio "registratore di cassa") deve contenere, tra l'altro, l'ammontare complessivo dei corrispettivi del **giorno**.

Fin dai primi tempi erano sorte perplessità sulla corretta esecuzione dell'obbligo nei casi in cui la giornata lavorativa, iniziata in un dato giorno, si fosse protratta oltre le ore 24:00.

In un primo tempo, nella Risoluzione n. 253/E del 23.10.95, il Ministero delle Finanze, dopo aver ribadito che **nel corso della giornata va emesso un solo scontrino di chiusura giornaliera**, intendendo la giornata "**nel senso civilistico di periodo corrente da una mezzanotte all'altra**", aveva concluso che "*tuttavia, nel venire incontro alle esigenze degli operatori del settore per i quali - come esposto in precedenza - l'emissione dello scontrino di chiusura giornaliera alle ore 24 causerebbe non poche difficoltà operative, la scrivente non ha nulla in contrario all'eventuale introduzione sul mercato - ovviamente previa approvazione ministeriale - di un modello di apparecchio misuratore fiscale che esegua le operazioni di chiusura giornaliera entro la mezzanotte, azzerando naturalmente la numerazione degli scontrini emessi e del corrispondente totale giornaliero dei corrispettivi, e che stampi il relativo scontrino di chiusura il giorno successivo*".

La risposta era chiaramente insufficiente perché, in sostanza, vanificando le aspettative dell'istante, **confermava l'obbligo di eseguire**, sia pur automaticamente (mediante un particolare AMF, all'epoca non ancora disponibile), "**le operazioni di chiusura giornaliera entro la mezzanotte**".

Successivamente, l'art. 1, co. 4, del D.P.R. 30-12-1999 n. 544, stabiliva espressamente, ma **limitatamente agli esercenti attività di intrattenimento**, che "*per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento*".

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it

Questa norma veniva generalmente interpretata estensivamente dalla prassi contabile e commerciale, **allargandone l'applicazione**, oltre il perimetro degli esercenti attività di intrattenimento, **anche a bar, ristoranti e simili**.

Finalmente, con la Circolare 12/E 2016, l'Agenzia confermava la legittimità di tale prassi, ammettendo la possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera *"al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di inizio dell'evento (quindi anche oltre la mezzanotte)"*, **a condizione, però che i corrispettivi fossero imputati al giorno di apertura della giornata lavorativa.**



In definitiva, esemplificando, almeno fino al 31/12/2019, i corrispettivi risultanti dalla chiusura effettuata da un esercente attività di bar alle due della **domenica, venivano riportati (registrati) nel registro dei corrispettivi (e quindi nella contabilità) il sabato in cui era iniziata** la giornata lavorativa.

Si sa, che le abitudini sono dure a morire; ci si chiede, allora, se questa abitudine possa perpetuarsi anche nell'epoca dei corrispettivi telematici.

## LA SITUAZIONE ATTUALE

Anche dopo i recenti sviluppi telematici, la chiusura giornaliera resta un **appuntamento importante**; infatti, al punto 2.7.1 delle specifiche tecniche (*"CORRISPETTIVI GIORNALIERI Versione 9.0 dicembre 2019"*), fin qui similmente alle versioni precedenti, si precisa che *"al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, il Registratore Telematico o Server RT genera un file xml secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi"*.

Il tracciato descritto nell'**Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi - Versione 3.0 - Ottobre 2016**, si limitava a precisare che il tag **<DataOraRilevazione>** doveva contenere la **"Data e ora della rilevazione dei corrispettivi"**, senza ulteriore specificazione.

Il medesimo Allegato – **Versione 7.0 – Marzo 2020** (al quale dovranno uniformarsi i RT entro il 1° luglio 2020), invece, precisa ora, molto opportunamente, che nel tag **<DataOraRilevazione>** per i RT **vanno indicate la data e l'ora della chiusura giornaliera.**

Ma la novità dirimpente è costituita dall'integrazione apportata al punto 2.7.1 delle più recenti specifiche tecniche, ove si prevede (diversamente rispetto alle versioni precedenti) che

**"i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell'allegato "Allegato – Tipi Dati per i**

**Corrispettivi". In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura".**



Se, dunque:

- nel tag **<DataOraRilevazione>** vanno indicate la data e l'ora della chiusura giornaliera;
- e **"i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione>";**

ne consegue necessariamente che, la situazione più sopra esemplificata viene ribaltata: i corrispettivi risultanti dalla chiusura giornaliera effettuata da un esercente attività di bar alle due della domenica, **vengono imputati dal sistema AE alla domenica stessa e non più al sabato!**

#### **Errore (orrore)!**

Tale effetto anomalo è riconosciuto dalle stesse specifiche tecniche, le quali, al fine di porvi rimedio, proseguono precisando che **"in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura".**

Si noti che le specifiche tecniche sono principalmente rivolti ai produttori di RT, i quali sembrerebbero essere stati, dunque, "invitati" a dotare gli apparecchi di una specifica (e inedita?!) funzione, simile a quella ipotizzata nella Risoluzione n. 253/E del 23.10.95.

## **IN CONCLUSIONE**

Risulta allo scrivente che molti esercenti continuano ad effettuare la chiusura giornaliera oltre le ore 24:00, a ciò indotti spesso anche dalle fuorvianti indicazioni dei "tecnici" che hanno installato il RT.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

Ma questo comporta, già adesso, uno sfasamento temporale tra i dati che affluiscono al sistema AE (ove i dati del sabato sono rilevati come corrispettivi della domenica) e quelli delle liquidazioni periodiche Iva scaturenti dalla contabilità (ove, invece, i dati della chiusura della giornata lavorativa del sabato, protrattasi nelle prime ore della domenica, sono correttamente imputati al sabato).



Certamente, le incongruenze segnalate dal sistema AE saranno talmente tante che, almeno per quanto riguarda i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020 alla trasmissione dei corrispettivi e fino al 30 giugno p.v., la probabilità di ricevere una “visita” poco gradita non sarà elevatissima.

Ma dopo?

- I. O le specifiche tecniche saranno nuovamente emendate;
- II. oppure, i RT saranno aggiornati con una nuova funzione che consenta una chiusura giornaliera “automatica” alle ore 24:00;
- III. oppure, è meglio che l’esercente abbandoni la vecchia prassi e cominci ad abituarsi (da subito) all’idea di effettuare la chiusura giornaliera entro le ore 24:00.

Diversamente, l’esercente che ritenesse di continuare come per il passato, perpetuando la “vecchia prassi”, **deve essere consapevole che rischia di avviare i controlli dell’Agenzia.**

Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l’autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it